



Consistenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 5412025 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 29 settembre 2006

Prot. n. 7848/U/24

Ai
Consigli Provinciali
dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
SS.LL.

Ai Signori Componenti il
Consiglio Nazionale
dell'Ordine
dei Consistenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del
Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

E-MAIL

Alle Organizzazioni Sindacali
di Categoria:
A.N.C.L.
S.I.R.C.LA.
F.E.NA.SI.C.L.
L.A.C.L.
LORO SEDI

All. 1

Circolare n. 943 bozza

Oggetto: "Biasimo" per inosservanza obbligo formativo.

Pregiatissimi Presidenti,

in relazione a taluni quesiti di recente pervenuti appare opportuno chiarire la portata della sanzione di "biasimo"

prevista nel vigente Regolamento per la formazione continua nei confronti degli iscritti che non vi abbiano ottemperato.

Stante la obbligatorietà della formazione non v'è dubbio che la omissione debba trovare adeguata sanzione. La trasgressione non solo si configura nei confronti dell'Ente professionale ma anche nei confronti degli altri iscritti consci della importanza che l'evento assume in relazione ai compiti anche pubblicistici cui la categoria assolve.

L'art. 11 del codice deontologico testualmente precisa: "E' dovere morale del consulente del lavoro curare la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività. A tal fine collabora e partecipa ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dall'Ordine o dalle Associazioni professionali per assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell'ambito nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea ed in quelli extracomunitari". Mentre l'art. 3 stabilisce che gli Organi disciplinari applicano sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive ed oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi.

Le sanzioni disciplinari codificate e previste nella legge 12/79 sono la censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione (art. 27).

Quella più lieve, la censura, consiste "nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale" e, se reiterata, comporta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29, la sospensione.

Viceversa il "biasimo", previsto dalla lettera h) del Regolamento della formazione continua obbligatoria, si profila come una sanzione che consegue automaticamente alla mancata ottemperanza, applicabile laddove anche la diffida ad adempiervi entro 90 giorni resti infruttuosa.

La previsione di essa non implica tuttavia che gli Organismi professionali abbiano abdicato alle loro tipiche prerogative disciplinari atteso che, come già ricordato, l'art. 3 del codice deontologico stabilisce che la reiterazione di comportamenti omissivi può essere discrezionalmente valutata e dar luogo all'apertura di veri e propri procedimenti disciplinari per l'applicazione delle sanzioni codificate.


In caso dunque di mancata effettuazione della formazione continua obbligatoria, quanto previsto nella lettera h) -

Sanzioni - dell'apposito Regolamento, dovrà trovare puntuale applicazione tenute in debito conto le circostanze soggettive ed oggettive come previsto nel già richiamato art. 3 del codice deontologico.

Al fine di uniformare i comportamenti dei Consigli Provinciali in materia, si allega un fac simile di delibera per l'adozione della sanzione del "biasimo".

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)


MEC/mn

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DI.....

Il Consiglio Provinciale di..... nella riunione del giorno.....

PRESO ATTO

che il consulente del lavoro..... non ha ottemperato, per il biennio, all'assolvimento dell'obbligo formativo secondo le modalità e termini previsti nel "Regolamento della formazione continua obbligatoria del consulente del lavoro per l'esercizio in qualità della professione";

che non ha avuto effetti la diffida prevista nel Regolamento, inoltrata da questo Consiglio in data..... a mezzo raccomandata a/r;

che ai sensi della lettera h) del Regolamento, nei confronti dell'inadempiente va applicata la sanzione di "biasimo"

DELIBERA

Di procedere all'annotazione nell'apposito albo provinciale, nei confronti del consulente del lavoro....., della sanzione del "biasimo" per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio

Avverso detto provvedimento, entro 30 giorni dalla notifica, può essere fatto ricorso al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Data,

IL PRESIDENTE

.....